

REDDITO IMPRESA E IRAP

Riallineamento della “lista clienti” e impatto sull’ammortamento fiscale

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

LE COMUNICAZIONI E GLI ADEMPIMENTI DELLE HOLDING

Scopri di più >

Ha suscitato non poche **perplessità**, oggetto peraltro di una circostanziata disamina di **Assonime** nella **circolare n. 12/2022**, il contenuto della [risposta ad istanza di interpello n. 108/2022](#) pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e riguardante un quesito in materia di **riallineamento** ex [articolo 110 D.L. 104/2020](#), alla luce dell’impatto delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 ([articolo 1, commi 622](#) e ss., L. 234/2021) mediante il nuovo comma 8-ter che, come noto, fissa nella misura **non superiore ad un cinquantesimo** l’ammortamento deducibile in ciascun periodo d’imposta per i **maggiori valori** conseguenti, nel caso di specie, al riallineamento di una “**lista clienti**” iscritta nel bilancio di un **soggetto las Adopter**.

La particolarità del caso trattato nella risposta è che la lista clienti, iscritta a seguito di un’operazione di **aggregazione aziendale**, veniva ammortizzata dalla società in **20 anni**.

Ebbene, se da una parte l’Amministrazione riconosce l’accessibilità al riallineamento per la lista clienti, dall’altra parte desta **non poche perplessità** il fatto che ritiene la fattispecie soggetta al nuovo comma 8-ter e quindi tale da limitare la **deduzione fiscale** delle **quote di ammortamento ad 1/50** per periodo d’imposta.

La ragione di ciò, per l’Agenzia delle Entrate, risiederebbe nel fatto che la **Relazione illustrativa** alla Legge di bilancio 2022 nel riferirsi alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ex [articolo 103 del Tuir](#), sono deducibili in **misura non superiore ad un 1/18**, aggiunge la frase “**come, ad esempio, i marchi e l’avviamento**”; sicché, la norma non sarebbe limitata solo ai marchi ed all’avviamento, in quanto citati a titolo esemplificativo nella Relazione, bensì a **tutte le attività immateriali “fiscalmente ammortizzabili in un periodo pari o superiore a 18 anni”**.

Quindi, poiché la **lista clienti** oggetto della risposta era ammortizzata, per **scelta degli amministratori** della società, in **20 anni**, si renderebbe applicabile la norma capestro della **deduzione in cinquantesimi**.

Un'interpretazione della norma che desta veramente **moltissime perplessità di natura tecnica** e che, come sottolinea Assonime, “*rischia di condurre ad effetti asistematici e distorsivi*”.

Infatti, si potrebbe avere il caso che la stessa lista clienti, se ammortizza in bilancio da un soggetto, ad esempio, in **10 anni**, avrebbe **ammortamenti fiscalmente deducibili** in questo stesso orizzonte temporale; diversamente, se ammortizzata in **18 o più anni**, sconterebbe la **tagliola del comma 8-ter** e quindi dell'ammortamento fiscale in cinquantesimi.

Saremmo quindi dinanzi ad una norma ad **applicazione soggettiva, discrezionale e variabile**, frutto non di un regime legislativo dell'ammortamento fiscale dell'*asset immateriale*, bensì della **scelta del periodo di ammortamento contabile** effettuata dalla società, scelta peraltro che potrebbe anche essere modificata in seguito secondo le prescrizioni dei principi contabili adottati.

Sembra in verità **assai più plausibile e razionale** che la Relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2022 non intendesse affatto collegare il più penalizzante regime di deduzione degli ammortamenti alle **scelte del redattore del bilancio** stesso, bensì al **regime fiscale prescritto ex lege** per la deduzione degli ammortamenti, e quindi a quelle immobilizzazioni immateriali che sono appunto caratterizzate da un **regime fiscale di deduzione degli ammortamenti** in quote non superiori ad 1/18 in quanto così disposto dalla norma vigente, e non certo per via di una scelta del contribuente.

Pertanto, quella locuzione contenuta nella **Relazione illustrativa** che sopra abbiamo riportato andrebbe intesa più sistematicamente essere volta a far riferimento agli **asset immateriali** che sono **assoggettati ex lege allo stesso regime di deduzione fiscale degli ammortamenti del marchio e dell'avviamento** (Assonime riporta l'esempio della testata giornalistica) che, in base all'**articolo 10 D.M. 08.06.2011**, soggiacciono agli stessi limiti di deduzione dell'ammortamento del marchio e dell'avviamento.

Rimanendo nel campo della lista clienti, vi è poi da aggiungere che la risposta in commento presenta anche un **secondo profilo di criticità**, quanto all'**aspetto oggettivo**, ovvero alla individuazione della legittima decisione di accedere, per tale *asset immateriale*, al riallineamento.

Vi si legge infatti che i **"portafogli contratti e clienti"** possono essere oggetto del riallineamento in quanto sono ancora **tutelati giuridicamente** alla data di chiusura del bilancio in cui il riallineamento è effettuato.

In realtà, subordinare l'opzione per il riallineamento alla **tutela giuridica dell'*asset* immateriale** **non pare trovare alcun riferimento normativo**, tanto che il riallineamento è possibile, ad

esempio per l'avviamento o per le spese di sviluppo, che non hanno affatto una tutela giuridica propria come **proprietà intellettuale**.

La **tutela giuridica** è invece una **condizione di accesso al regime di rivalutazione**, e **non** a quello **del riallineamento**; per cui, anche questa parte della risposta sembra presentare obiettivamente più d'una sostanziale perplessità di ordine tecnico che si auspica possa essere rimediata con un **chiarimento** della stessa Amministrazione Finanziaria.